Bando per l'accesso ai contributi per le unità abitative ammobiliate ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 e del Regolamento approvato con D.P.Reg. 8 settembre 2021, n. 152 e s.m.i.- Anno 2023.

Art. 1 - Finalità e normativa di riferimento

1. Il presente Bando disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi a favore dei proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico per favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa) ed in attuazione del Regolamento approvato con DPReg. 8 settembre 2021, n. 152 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n.3 "Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa"), di seguito denominato Regolamento, come modificato con DPReg. 5 agosto 2022, n. 103.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando si fa riferimento all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 e al sopra citato Regolamento, oltre che alla legge regionale n. 7/2000 e s.m.i. (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e alla legge 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo).

Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento DPReg 152/2001 come modificato con DPReg 103/2022, possono beneficiare del contributo le **persone fisiche proprietarie di unità abitative ammobiliate a uso turistico, di cui agli articoli 26 e 47bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n, 21**, site sul territorio regionale, che si obbligano a collocare e mantenere le medesime unità immobiliari nel mercato delle locazioni per un periodo non inferiore a otto anni, mediante una delle imprese aderenti al sistema delle agenzie, aventi sede operativa nel comune ove è situato l'immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza, calcolata su strada, non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa, rilevabile dai siti internet Michelin o Google Maps. Ciascun beneficiario può richiedere il contributo per un numero **massimo di quattro unità immobiliari**.
2. Il richiedente è tenuto a sottoscrivere con un'impresa aderente al sistema delle agenzie, un accordo bilaterale che impegni le parti, in caso di concessione del contributo, alla stipula di un contratto di gestione dell'immobile oggetto di contributo per un periodo minimo di otto anni.
3. Le imprese aderenti al sistema delle agenzie sono le agenzie immobiliari e le società di gestione immobiliare, aggregate in forma di rete di impresa, aventi sede legale o unità locale operativa in Regione, iscritte all'**Elenco delle agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica - anno 2023**, tenuto dalla Direzione centrale competente in materia di turismo e pubblicato sul sito istituzionale della regione alla pagina **https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA82**/.

Art. 3 - Risorse disponibili e regime di aiuto

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Bando, per l'anno 2023 è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a euro 1.000.000,00.
2. I contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari ad un'impresa unica.

Art. 4 - Iniziative finanziabili e intensità del contributo

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:
   a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
   b) acquisto di arredi e attrezzature ed elettrodomestici da collocare nell'unità abitativa ammobiliata a uso turistico.
2. Il **contributo minimo è di euro 10.000** (diecimila) e il **contributo massimo è di euro 20.000** (ventimila) **per ogni unità immobiliare e per un massimo di quattro unità ammobiliate a uso turistico per ogni singolo beneficiario**.
3. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5 - Spese ammissibili

1. Per i lavori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) sono ammissibili:
   a) Rifacimento di pavimentazioni interne (demolizione, rimozione e ricostruzione);
   b) Rifacimento di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi (demolizione, rimozione e ricostruzione);
   c) Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci interni e tinteggiatura;
   d) Riparazione o sostituzione di infissi sia interni che esterni e serramenti;
   e) Riparazione, integrazione o rinnovamento:
      i. impianto elettrico;
      ii. impianto di riscaldamento;
      iii. impianto igienico e idrico-sanitario compresa la sostituzione dei sanitari;
      iv. impianto antifurto;
   f) Installazione, adeguamento di impianto di climatizzazione;
   g) Installazione/sostituzione di tende da sole, citofoni, videocitofoni, antenne;
   h) installazione e/o abbonamento a servizi di connettività a internet a disposizione degli ospiti dell'unità immobiliare fino a un massimo di € 500,00 (cinquecento/00).
2. Per gli acquisti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) sono ammissibili:
   a) Acquisto di arredi da interni ed esterni;
   b) Acquisti di grandi elettrodomestici
3. Sono ammissibili le spese professionali relative agli interventi oggetto di contributo fino al massimo del 10% delle spese ammesse a contributo e comunque non oltre euro 2.000 (duemila).
4. Per gli acquisti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) sono ammissibili oltre alle spese di acquisto delle attrezzature e degli arredi anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio.
5. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria, stoviglie e materiali di consumo nonché oggettistica, quadri e similari.
6. Non sono ammissibili le spese sostenute in data antecedente la presentazione della domanda.

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

1. Le **domande di contributo sono presentate**, prima dell'avvio delle iniziative, **esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line** a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla pagina https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA83/, utilizzando le credenziali di accesso (**SPID**-Sistema pubblico di identità digitale**, CNS**-Carta nazionale dei servizi**, CRS** – Carta regionale dei servizi, **CIE**–Carta d'identità elettronica) del proprietario dell'unità abitativa ammobiliata ad uso turistico richiedente. Sul sito istituzionale è altresì pubblicata la modulistica inerente la procedura contributiva in oggetto.

2. Le domande sono presentate alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio turismo e commercio, con le modalità di cui al comma 1, **dalle ore 10:00:00 di martedì 11 aprile 2023 e non oltre le ore 23:59:59 del giorno di venerdì 19 maggio 2023**. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro tale termine. I termini sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.
3. È ammessa la **presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura**. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica (modello B), unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.
4. In **caso di comproprietà**, **la domanda è presentata da uno solo dei proprietari che riceve procura dagli altri comproprietari**, persone fisiche. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica (modello C), unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa
5. Alla domanda di contributo sono **allegati attraverso la procedura informatizzata** di cui al comma 1, con le modalità indicate nelle "Linee guida alla presentazione della domanda" pubblicate sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata:
   a) una breve presentazione del progetto con dettagliata **relazione** dell'iniziativa, con allegati i preventivi di spesa;
   b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modello A), resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il proprietario richiedente attesta:
      i. di avere assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo (tramite acquisto della marca da bollo apposta sul frontespizio della domanda e annullata o tramite versamento con modello F23) e allega copia del frontespizio della domanda o del modello F23;
      ii. di essere proprietario, persona fisica dell'unità abitativa ammobiliata a uso turistico per la quale è richiesto il contributo e che la stessa è sita nel territorio regionale, indicandone l'indirizzo;
      iii. di impegnarsi a collocare e mantenere l'unità abitativa ammobiliata a uso turistico per la quale è richiesto il contributo nel mercato delle locazioni mediante una delle imprese aderenti al sistema delle agenzie, aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa, per un periodo non inferiore a otto anni;
      iv. di non avere presentato domande di finanziamento su altri canali contributivi aventi ad oggetto le medesime spese;
      v. di non incorrere nella condizione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 che stabilisce il divieto generale di concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;
      vi. di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) pubblicata sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla linea contributiva;
      vii. di conoscere il contenuto del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 152, come modificato con Decreto del Presidente della Regione 20 luglio 2022, n. 92 e del Bando per l'anno 2023 e di rispettare gli obblighi in esso stabiliti.
   c) copia della SCIA presentata per l'esercizio dell'attività di unità abitativa ammobiliata ad uso turistico o della specifica comunicazione presentata ai sensi dell'art. 47 bis della L.R. 21/2016;
   d) copia dell'accordo con un'impresa aderente al sistema delle agenzie con cui le parti si impegnano, in caso di concessione del contributo, alla stipula di un contratto di gestione dell'immobile oggetto di contributo per un periodo minimo di otto anni;
   e) in caso di comproprietà: copia della procura nel caso di cui al comma 4;
   f) in caso di presentazione della domanda da parte di soggetto delegato, copia della procura di cui al comma 3;
   g) copia di un **documento d'identità**, in corso di validità, del sottoscrittore, nel caso di firma autografa;
   h) nel caso in cui il soggetto richiedente sia titolare di un'impresa individuale o socio di impresa: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 (modello "de minimis").
6. La relazione di cui al comma 5, lettera a), le dichiarazioni di cui al comma 5 lettera b), nonché le procure di cui al comma 5, lettere e) e f) sono sottoscritte dal richiedente con le seguenti modalità:
   1) con firma digitale;

2) con firma autografa, apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità.

7. La domanda **è archiviata d'ufficio** e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
   a) presentazione della domanda oltre il termine fissato dal Bando;
   b) la domanda è presentata con la procedura informatizzata di cui al comma 1, utilizzando credenziali di accesso di soggetto diverso dal richiedente e non è stata sottoscritta la relativa procura;
   c) la domanda non è inviata tramite il sistema Istanze On Line utilizzando le credenziali di accesso (SPID, CNS, CRS, CIE) del proprietario dell'unità abitativa ammobiliata ad uso turistico;
   d) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel modello di domanda e dal bando e l'irregolarità non è sanabile;
   e) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;
   f) il termine assegnato ai sensi dell'articolo 7 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
   g) rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
8. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 7 - Regolarizzazione e richiesta di integrazioni

1. In caso di domanda irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato all'indirizzo indicato dal richiedente nella domanda assegnando un **termine massimo di dieci giorni** per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione.

Art. 8 - Procedimento e comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione – Sezione turismo e commercio – nella pagina dedicata all'iniziativa dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Regolamento, i contributi sono concessi tramite procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 7/2000, fino ad esaurimento delle risorse. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Il Servizio verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle domande nonché la coerenza delle stesse rispetto al fine specifico della normativa istitutiva del contributo e l'ammissibilità delle spese richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa ai sensi dell'articolo 7.
4. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili, l'ammontare del contributo per un massimo di euro 20.000 (ventimila) per unità abitativa ammobiliata a uso turistico e la data entro la quale il beneficiario deve presentare la rendicontazione ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (comunque non superiore a mesi 18). Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale in amministrazione trasparente.

Art. 9 – Avvio dell'iniziativa, rendicontazione della spesa, variazioni dell'iniziativa, liquidazione, rideterminazione e revoca del contributo, obblighi del beneficiario, variazioni soggettive, ispezioni e controlli.

1. Con riferimento all'avvio dell'iniziativa, alla rendicontazione della spesa, alle variazioni dell'iniziativa in corso di esecuzione, alla liquidazione, rideterminazione e revoca del contributo, agli obblighi del beneficiario, alle variazioni soggettive e alle ispezioni e controlli, si rimanda alle disposizioni di cui al Regolamento vigente.
2. Si ricorda in particolare che:

- le spese devono essere **direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa** per la quale si chiede il contributo. Sono ammissibili tutte e spese sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa;
- le spese sostenute devono essere documentate da idonea documentazione di spesa intestata al beneficiario (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali "parlanti" che riportino il codice fiscale del beneficiario o siano collegati ad altro documento da cui si possa desumere il legame con il beneficiario stesso) e regolarmente quietanzate;
- pena l'inammissibilità della relativa spesa, il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, carta di credito o debito collegata a un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;
- il beneficiario deve avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda. Per avvio dell'iniziativa si intende: a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura; b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura;
- alla data di presentazione della rendicontazione il beneficiario dovrà aver stipulato il contratto per la gestione degli immobili oggetto di contributo per almeno otto anni e dovrà comunicare il codice identificativo relativo all'iscrizione dell'immobile di proprietà alla banca dati regionale delle unità ammobiliata a uso turistico di prossima istituzione. Nelle more dell'istituzione della banca dati regionale delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, si fa riferimento al codice di iscrizione alla piattaforma regionale WEBTUR o al codice SUAP attribuito alla pratica di SCIA (per le unità di cui all'articolo 26 della legge regionale 21/2016) o di comunicazione (per le unità di cui all'articolo 47bis della legge regionale 21/2016).